

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2026

180/2026/R/IDR

APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO, PROPOSTI DALL'ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 MARCHE NORD – PESARO E URBINO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1387^a riunione del 19 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- le deliberazioni dell’Autorità 29 gennaio 2015, 24/2015/R/IDR; 21 luglio 2016, 426/2016/R/IDR; 18 dicembre 2018, 689/2018/R/IDR e 25 luglio 2023, 350/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 350/2023/R/IDR), recanti l’approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino per i gestori ASET S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A., sulla base della regolazione *pro tempore* vigente;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR,

- recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 37/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore di resilienza idrica” (di seguito: deliberazione 595/2024/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante “Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 581/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito: deliberazione 582/2025/R/IDR);
 - il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2024, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);
 - il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)” (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
 - la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR,

- 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
- i dati, gli atti e i documenti relativi ai gestori ASET S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A., trasmessi in data 29 ottobre 2024 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 12 maggio 2026 – dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”*;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione, esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l’equilibrio*

economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell’ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un’efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l’altro:
 - un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l’attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l’asimmetria);
 - modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i)* limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell’ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii)* ritardi e carenze nell’implementazione dei piani per il superamento dell’eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii)* mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
 - un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell’evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di

- tolleranza;
- un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-bis del MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
 - alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
 - una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola.

CONSIDERATO CHE:

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;

- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 - a decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR) - sono stati individuati indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle

prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;

- standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni. In particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato “M0 – Resilienza idrica”, volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;
- prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- nell'ambito della regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, è stato previsto un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all'“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, per gli anni 2022 e 2023 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, l'Assemblea di Ambito

Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino ha trasmesso, in data 29 ottobre 2024, gli specifici schemi regolatori relativi ai gestori ASET S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A. (con scadenza dei relativi affidamenti prevista, rispettivamente, per il 31 dicembre 2028 e per il 31 dicembre 2027), nonché – con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 12 maggio 2026 – gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell’ambito delle attività di monitoraggio all’uopo condotte - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino, per i menzionati gestori, ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (relativi all’annualità 2023), tra l’altro evidenziando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:
 - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
 - l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01 e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/23;
 - la disponibilità e l’affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
 - limitatamente al gestore Marche Multiservizi S.p.A., la mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, confermando la presenza, nel territorio gestito, di 4 agglomerati interessati da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi;
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, l’Ente di governo dell’ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha rinnovato all’Autorità l’istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (“M0 - Resilienza idrica”, “M1 - Perdite idriche”, “M2 - Interruzioni del servizio” e “M3 - Qualità dell’acqua erogata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, contestualmente aggiornando (indicando il termine del 31 dicembre 2025) la tempistica prevista per il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI (associato ai macro-indicatori “M4 - Adeguatezza del sistema fognario”, “M5 - Smaltimento fanghi in discarica” e “M6 - Qualità dell’acqua depurata”);

- relativamente ai richiamati *macro-indicatori di qualità tecnica*, il citato soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato, per ciascun gestore:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2023, ferma restando – per il gestore Marche Multiservizi S.p.A. – la già riferita mancanza del prerequisite di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rilevi la presenza dei connessi prerequisite;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi – ove il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, con la precisazione che per il macro-indicatore “M0 - Resilienza idrica” è stato previsto di “*applicare il meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2028*”, ai sensi del comma 5-*quater*.3 della RQTI, come aggiornato con deliberazione 595/2024/R/IDR e, da ultimo, con deliberazione 581/2025/R/IDR;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e “MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato, per ciascun operatore:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2023;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- peraltro, nell'ambito degli approfondimenti istruttori volti all'approvazione delle

proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio, il competente Ente di governo, per entrambi i gestori in parola, si è impegnato a fornire evidenza del completo adeguamento della Carta dei servizi, in coerenza con le disposizioni regolatorie in tema di standard specifici connessi alla misura;

- con riferimento alle misure introdotte dal MTI-4 per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella Tabella 3 dell'Allegato A):
 - le valutazioni compiute relativamente all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", di cui ai commi 37.3 e 37.6 del MTI-4;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2025, da valutarsi ai fini dell'applicazione dei fattori premiali di cui ai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4 (tesi ad incentivare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata).

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici individuati nell'ambito della predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino ha selezionato:
 - per il gestore ASET S.p.A., lo *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, a fronte: *i*) di un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), in rapporto alle infrastrutture esistenti; *ii*) della presenza di cambiamenti sistematici (connessi all'"attivazione del nuovo impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa realizzato nel Comune di Fano"), tali da richiedere – in coerenza con quanto previsto al comma 19.3 del MTI-4 – il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ;
 - per il gestore Marche Multiservizi S.p.A., lo *Schema V* della citata matrice di schemi regolatori, a fronte: *i*) di un rilevante fabbisogno di investimenti, in rapporto alle infrastrutture esistenti; *ii*) di un valore *pro capite* del VRG^{2022} superiore al valore stimato per l'intero settore ($VRG^{pro\ capite\ medio}$, VRG_{PM}); *iii*) dell'assenza di aggregazioni o variazioni significative dei processi tecnici, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento al confronto tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, hanno evidenziato, per entrambi i gestori, una spesa effettiva per investimenti superiore alla spesa pianificata per il quadriennio considerato;
- nelle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato:

- limitatamente al gestore Marche Multiservizi S.p.A., di aver esercitato la facoltà di valorizzare, ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range $[0,4-0,8]$ - pari a 0,8;
- di non essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario di cui al comma 11.8, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- per i gestori in parola – per i quali è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ di cui all'articolo 18 del MTI-4, a determinare la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Opex_{end}^{2022}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $-\frac{9}{10}$ per ASET S.p.A. e pari a $-\frac{3}{4}$ per Marche Multiservizi S.p.A., in ragione:
 - della *classe* della tabella di cui al comma 18.1 del MTI-4, in cui i gestori si posizionano in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto;
 - del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricadono gli operatori, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente, per i gestori di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (da versare a CSEA) volta ad alimentare il Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato di cui all'articolo 36-bis del MTI-3 – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,9 eurocent/mc per ASET S.p.A. e a circa 0,2 eurocent/mc per Marche Multiservizi S.p.A.;
- inoltre, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 19 del MTI-4, il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver valorizzato:
 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$, esplicitandoli – per Marche Multiservizi S.p.A. – come costi ambientali e della risorsa), ricomprendendovi: *i*) per ASET S.p.A., ai sensi del comma 19.8, lett. a), del MTI-4, gli oneri computati nei limiti della pertinente componente di costo quantificata ai fini della determinazione tariffaria relativa all'annualità 2023 (risultata inferiore rispetto agli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità); *ii*) per entrambi gli operatori, ai sensi del comma 19.8, lett. b), del MTI-4, gli oneri connessi a taluni dei nuovi obiettivi di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 637/2023/R/IDR;
 - per entrambi i citati gestori, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale ($Opex_{QC}^a$), ricomprendendovi, ai sensi del comma 19.9, lett. a), del

- MTI-4, gli oneri computati nei limiti della pertinente componente di costo quantificata ai fini della determinazione tariffaria 2023 (risultata di importo inferiore rispetto agli oneri rendicontati con riferimento alla medesima annualità);
- per Marche Multiservizi S.p.A., il citato Ente di governo dell'ambito si è, poi, avvalso della facoltà di presentare motivata istanza (di cui al comma 28.1, lett. f), del MTI-4) per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell'ambito della quantificazione della componente di conguaglio "*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*" riferita all'anno $a = \{2024\}$, tesa al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022. L'istanza in parola – nella quale è stato, tra l'altro, precisato che il richiamato gestore "*effettua annualmente la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, appartenente alla struttura di Energy Management*" – è stata corredata:
 - dalla descrizione delle azioni intraprese nel 2022 e 2023 per il contenimento dei costi dell'energia e dei risultati raggiunti in termini di risparmio energetico, a fronte del piano presentato nell'ambito dell'istanza per il pieno riconoscimento dei costi dell'energia elettrica sostenuti nel 2021 (accolta dall'Autorità con deliberazione 350/2023/R/IDR);
 - da un nuovo piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, ricomprendendo nel medesimo - oltre al completamento delle iniziative già in corso - interventi di "*Efficientamento [delle] macchine*", "*Riassetto idraulico ed efficientamento [del] sistema Acquedotti*" e "*Riqualficazione Idraulica e di processo [del] sistema depurativo*";
 - da una valutazione del potenziale risparmio energetico;
 - dall'esplicitazione delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;
 - inoltre, con riferimento al medesimo gestore Marche Multiservizi S.p.A., per anticipare almeno in parte gli effetti del possibile *trend* di diminuzione del costo dell'energia elettrica, il medesimo Ente di governo, limitatamente al 2025, si è avvalso della possibilità (prevista dal comma 21.1 del MTI-4) di quantificare il costo totale della fornitura elettrica $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ per un importo inferiore al massimo ammissibile, avendo comunque verificato il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto della citata condizione di equilibrio economico-finanziario delle gestioni interessate, in accordo con gli operatori in oggetto, ha indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di

ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;

- l’Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare (anche nell’ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNISSI), in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall’Autorità per il servizio idrico integrato, l’Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, per i gestori ASET S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A.:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 9 della medesima deliberazione;
- per le citate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per le pertinenti annualità del quarto periodo regolatorio, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR e dalla determina 1/2024-DTAC;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per le menzionate gestioni risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR;
- in un’ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico-finanziario e secondo criteri di efficienza, sia opportuno:
 - accogliere l’istanza rinnovata dal citato Ente di governo per il gestore Marche Multiservizi S.p.A. - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (“M0 - Resilienza idrica”, “M1 - Perdite idriche”, “M2 - Interruzioni del servizio” e “M3 - Qualità dell’acqua erogata”) per

- i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che sono stati esplicitati la tempistica (anticipandola) e gli interventi previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del prerequisito afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (associato ai macro-indicatori “M4 - Adeguatezza del sistema fognario”, “M5 - Smaltimento fanghi in discarica” e “M6 - Qualità dell’acqua depurata”);
- precisare che, a norma di quanto già previsto dal comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR, *“a partire dal 2026, sono, (...) esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvengano ritardi e carenze nell’implementazione dei piani (in precedenza comunicati all’Autorità) per il superamento dell’eventuale mancanza dei pertinenti prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)”*;
 - nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per l’adeguamento agli standard di qualità tecnica e contrattuale, sia poi opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QR}^a$ – esplicitati, per Marche Multiservizi S.p.A., come ERC_{tel}^a – e $Opex_{QC}^a$) presentate dall’Ente di governo per gli operatori in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell’ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4;
 - sia, altresì, opportuno accogliere l’istanza avanzata dal medesimo Ente di governo dell’ambito per il riconoscimento di oneri aggiuntivi volti al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti da Marche Multiservizi S.p.A. nel 2022 nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio *“costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali”* riferita all’anno $a = \{2024\}$, atteso che l’istanza in discorso è stata corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali, secondo quanto previsto dal comma 28.1, lett. f), del MTI-4;
 - i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell’Allegato B, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
 - le menzionate proposte tariffarie comunicate all’Autorità appaiano adeguate a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento ai periodi 2024-2028 per ASET S.p.A. e 2024-2027 per Marche Multiservizi S.p.A. (considerati dal MTI-4 e comunque fino alla scadenza degli affidamenti delle gestioni in questione), il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori di pertinenza, di cui all’articolo 4 della

- deliberazione dell’Autorità 639/2023/R/IDR, proposti dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell’*Allegato A*, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all’*Allegato B*, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 3. di prevedere, ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità successive al 2025 siano rideterminati a seguito dell’aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo nonché dalla deliberazione 582/2025/R/IDR, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all’aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall’articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/IDR (e, in particolare, dal comma 9.7 relativamente ai casi di ritardi nel perseguimento dei requisiti di qualità tecnica);
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua